



DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS.MM.II. – DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AVVIATA CON BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 PROT. N. 1702 DEL 24/02/2026 RELATIVAMENTE AL SOLO SETTORE DISCIPLINARE AFAM077 (ex ABAV03) “Disegno e Illustrazione” E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE

PREMESSO che il bando concorsuale, essendo rivolto alla generalità dei soggetti interessati alla partecipazione al concorso, è per certo un atto “*a contenuto generale*” e, *allo stesso tempo, anche “normativo”* in quanto recante la *lex specialis* del concorso, di per sé esente da obblighi motivazionali (Cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3058 e 24 marzo 2000, n. 1745, nonché Sez. V[^], 19 novembre 2009 n. 7248, e 11 maggio 2008, n. 3445; Sez. IV[^], 4 maggio 2004, n. 2752);

PRESO ATTO che la Sez. Giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la Sentenza 1 aprile 2020, n. 230 ha ribadito che gli atti a contenuto generale non soggiacciono non solo agli oneri motivazionali, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 ma neppure alle garanzie partecipative dell’art. 13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo. In tal senso si è espresso anche il Cons. Stato, Sez. V[^], 10 aprile 2020, n. 2358 ed il TAR Lombardia, con la Sentenza 02.05.2019 n. 985 ha chiarito che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l’inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene

l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

VISTA La nota MUR prot. n. 3353 del 23/04/26 con all'oggetto: Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026, con cui il Consiglio di Stato, con il citato provvedimento, ha, infatti, riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 19537/2024 del 18.10.2024, pubblicata il 06.11.2024, disponendo la reintegrazione in servizio della docente Lucia Rotundo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'insegnamento di ABAV03/Disegno, nell'originario posto di lavoro, attualmente occupato dal docente Giovanni Maria Tommasi Ferroni, per effetto del decreto dirigenziale n. 6826 del 28.05.2025;

CONSIDERATO che è in atto la procedura concorsuale bandita da questa Istituzione con prot. n. 1702 del 24/02/26;

VISTO che si rende necessario, in sede di autotutela, dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026;

PRECISATO che il decorso del tempo dall'adozione del succitato Bando prot. n. 1702 del 24/02/26, non elide il potere di autotutela dell'Amministrazione;

RITENUTO comunque necessario motivare l'annullamento della parte di procedura

relativa al Settore Disciplinare AFAM077 *"Disegno e Illustrazione"* ;

RICHIAMATA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che all'art. 21 *quinquies*, comma 1, penultimo periodo statuisce : *"La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*;

VISTI, altresì: la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*; il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"*; la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*; il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di*

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’annullamento e la revoca in autotutela, ex art. 21 *quinquies* della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. la sola parte di procedura relativa all’avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della costituzione di graduatorie di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento inerenti a materie in organico pubblicata con bando prot. n. 1702 del 24/02/26 e tutti gli atti conseguenti.

Si dà inoltre atto di dare atto che per effetto del presente Decreto tutti gli atti, nessuno escluso, inerenti alla parte della procedura selettiva indicata in premessa *de qua*, adottati fino ad oggi sono da intendersi caducati.

Si dispone la pubblicazione del decreto e dell’avviso di annullamento della parte di procedura selettiva all’Albo dell’Istituzione e nella pagina relativa ai concorsi di “Amministrazione Trasparente”, oltre che nei siti ministeriali deputati alla pubblicità delle procedure selettive.

Il Direttore

Prof. Piergiorgio Capparucci